

La Cina è un Paese con grandi differenze per quanto riguarda le fedi religiose. Le principali sono il buddismo, il taoismo, l'islam, il cattolicesimo e il protestantesimo. La Cina ha alcune organizzazioni religiose a livello nazionale: l'Associazione buddista della Cina, l'Associazione taoista della Cina, l'Associazione islamica della Cina, l'Associazione della Chiesa cattolica patriottica, il Chinese Catholic Bishop's College, la Three-Self Patriotic Movement Committee of the Protestant Churches of China, ed il China Christian Council.

I leader religiosi e gli organi direttivi delle varie organizzazioni religiose sono selezionati e incardinati in accordo con i rispettivi regolamenti.

Come in molti altri Paesi, la Cina pratica il principio della separazione della religione dall'istruzione: la religione non è un soggetto di studio nelle scuole della Cina, ma solo nelle istituzioni di alta formazione e negli istituti di ricerca.

Dal 1980 circa 600 chiese protestanti sono state riaperte o ricostruite ogni anno in Cina. Alla fine del 1996 più di 18 milioni di copie della Bibbia erano state stampate, con speciali esenzioni fiscali. Più di 3000 protestanti osservano la funzione domenicale nella chiesa di Chongwenmen, a Pechino, ogni settimana. La cattedrale cattolica a Nantang, a Pechino, celebra messa quattro volte ogni settimana, con circa 2000 partecipanti. Fra queste, una messa viene celebrata in inglese per gli stranieri che si trovano a Pechino.

Nel corso della lunga storia di questo Paese, le varie religioni in Cina hanno contribuito al patrimonio culturale cinese. Per questo è tradizione per i credenti cinesi amare il loro Paese.

Il governo cinese sostiene e incoraggia i circoli religiosi e le confessioni religiose a unirsi nella partecipazione attiva alla costruzione del Paese.

Tutte le varie religioni possono servire la società e promuovere il benessere del popolo, i buddisti, onorando il Paese e facendo del bene al popolo, i cattolici e i protestanti, glorificando Dio e facendo del bene al popolo, i taoisti, essendo caritatevoli, pacifici ed armoniosi, salvando il mondo e facendo del bene al popolo, e gli islamici, pregando Allah perché dia una grande ricompensa in questo mondo e in futuro.

In Cina tutte le religioni hanno un eguale status e coesistono in tranquillità. Il diritto dei cittadini cinesi alla libertà religiosa è protetto dalla Costituzione e da varie leggi. Nella Costituzione è posto il principio base: l'art. 36 dice: «I cittadini della Repubblica popolare cinese godono del diritto alla libertà religiosa». Esso continua: «Nessun organo di Stato, organizzazione pubblica o individuale può costringere i cittadini a credere o a non credere in una religione; né può fare discriminazioni nei confronti dei cittadini che credono, o che non credono, in una religione». Ancora, «lo Stato protegge le normali attività religiose», e «nessuno può fare uso della religione per svolgere attività che disturbino l'ordine pubblico, nuociano alla salute dei Cittadini, od interferiscano con il sistema educativo dello Stato». Infine, «le organizzazioni religiose e gli affari religiosi non sono soggetti a nessun controllo straniero».

La legge cinese sull'autonomia nazionale regionale, i principi generali del codice civile, la legge sull'educazione, la legge sul lavoro, la legge sull'istruzione obbligatoria, la legge elettorale per il Congresso del popolo, la legge organica sulle commissioni di villaggio, la legge sulla pubblicità, e altre leggi, stabiliscono che tutti i cittadini, a prescindere dalle loro convinzioni religiose, hanno il diritto di votare e di presentarsi alle elezioni; i beni legittimi delle organizzazioni religiose sono protetti dalla legge; l'istruzione è separata dalla religione; tutti i cittadini, a prescindere dalle loro convinzioni religiose, hanno diritto ad eguali opportunità di istruzione conformemente alla legge; le genti di ogni gruppo etnico debbono rispettare le lingue, i costumi, le abitudini e le convinzioni religiose degli altri; i cittadini non possono essere discriminati in ambito lavorativo sulla base delle loro convinzioni religiose; nessuna pubblicità o marchio può avere contenuto discriminatorio contro un gruppo etnico o religioso. Il governo cinese ha promulgato le disposizioni sui luoghi per le attività di culto. Le disposizioni precisano che le attività religiose ivi svolte debbono essere conformi alla legge. Il governo cinese ha promulgato le norme sull'amministrazione delle attività religiose di stranieri all'interno del territorio cinese. La Cina rispetta la libertà religiosa degli stranieri all'interno del proprio territorio, e protegge gli scambi culturali ed accademici con circoli religiosi cinesi.

Gli stranieri possono partecipare ad attività religiose nei luoghi all'uopo riconosciuti. Essi possono predicare su invito delle organizzazioni religiose cinesi, a livello provinciale o superiore. Gli stranieri possono prendere parte alle attività religiose frequentate da stranieri nei luoghi approvati dall'autorità a livello locale o superiore.

Essi possono invitare il clero cinese a svolgere riti religiosi come battesimi, nozze, funerali, e riunioni di preghiera, e possono portare materiale religioso stampato, audio-video, e altri oggetti religiosi per uso personale.

Gli stranieri che svolgono attività religiose nel territorio cinese sono assoggettati a leggi e regolamenti cinesi.

La protezione legale del diritto dei cittadini alla libertà religiosa in Cina è fondamentalmente in accordo con i principi dei documenti internazionali e convenzioni in tale ambito. Sulla base della legge cinese, tutti i cittadini hanno il diritto alla libertà religiosa che debbono esercitare secondo le prescrizioni della legge.

In Cina, tutti gli individui, e le organizzazioni, comprese tutte quelle religiose, devono salvaguardare gli interessi del popolo, la santità della legge, l'unità etnica e l'unificazione della nazione.

I cittadini che credono in una religione e quelli che non credono sono eguali di fronte alla legge. Il governo cinese ritiene che la fede religiosa sia un affare personale dei cittadini. La costruzione di un prospero, potente, democratico, socialista, moderno Paese con una cultura avanzata, e la salvaguardia della sovranità del Paese e della dignità nazionale, sono gli obiettivi comuni del popolo cinese e di tutti i gruppi etnici, compresi quelli che credono in una religione e quelli che non ci credono. Per questa ragione le persone che credono in una religione e quelle che non ci credono possono essere unite e cooperare politicamente, e rispettare vicendevolmente le convinzioni degli altri.

Ora il popolo cinese sta costruendo la Cina come moderno paese socialista con caratteristiche cinesi. Il governo cinese difende il fatto che la religione debba adattarsi a questa realtà. Per questa ragione, questo adattamento non deve richiedere ai cittadini di abbandonare il proprio credo religioso, né a nessuna religione di cambiare le proprie dottrine fondamentali. Tuttavia, richiede alle religioni di svolgere le loro attività nella sfera prescritta dalla legge e di adattarsi al progresso sociale e culturale.

Con rispetto delle garanzie giudiziarie, la Cina stabilisce con chiarezza le pene per chi infrange il diritto dei cittadini alla libertà religiosa.

Per esempio, l'art. 251 del codice penale stabilisce: "Il personale di Stato che illegalmente privasse i cittadini del loro diritto alla libertà religiosa e violasse usanze e tradizioni dei gruppi etnici di minoranza, se le circostanze sono serie, sarà punito fino a un massimo di due anni di prigionia». Nel rispetto delle garanzie amministrative il governo, a differenti livelli, ha istituito dipartimenti per gli affari religiosi per amministrare e supervisionare il rispetto delle leggi e degli statuti relativi alle religioni e per assicurare realmente la libertà religiosa. Questi dipartimenti non devono interferire con gli affari interni delle religioni.

In Cina, le organizzazioni religiose e i luoghi per attività religiose debbono registrarsi con il governo in accordo con la legge.

La procedura per la registrazione deve adeguarsi ai seguenti principi base: un luogo permanente e suo nome, con regolare servizio, un'organizzazione direttiva composta da aderenti alla religione in questione, personale ecclesiastico per l'ufficiatura delle attività religiose, etc.

I dipartimenti governativi devono ritardare la registrazione o approvarla solo temporaneamente per quei luoghi che non soddisfino completamente questi requisiti di base.

I dipartimenti governativi non debbono permettere la registrazione, per esempio, di luoghi per attività religiose che occupino illegalmente il terreno o violino il piano regolatore della città, o che promuovano attività superstiziose, come esorcismi di spiriti demoniaci sotto il pre-testo di attività religiose.

Una volta che il luogo per attività religiose sia stato registrato conformemente alla legge, esso ha status legale, ed i suoi diritti ed interessi debbono essere protetti dalla legge.

Se i suoi diritti ed interessi venissero lesi, l'organizzazione che aveva in carico il luogo ha titolo per invocare protezione amministrativa e giudiziaria rivolgendosi al competente organismo governativo o portando la cosa in tribunale.

Le assemblee del popolo, ai differenti livelli, che sono gli organi tramite i quali il popolo esercita il proprio potere, e le conferenze politiche di consultazione ai differenti livelli, che svolgono un importante ruolo nella vita politica e sociale dello Stato, debbono supervisionare l'applicazione di queste norme e leggi relative alla libertà religiosa.

Ci sono circa 17.000 persone delle organizzazioni religiose che sono deputati alle assemblee del popolo o membri di conferenze politiche di consultazione ai differenti livelli. Per conto dei circoli religiosi essi partecipano alle discussioni sugli affari di Stato alle assemblee del popolo ed offrono commenti, suggerimenti e critiche, o sottopongono proposte e mozioni relativamente al lavoro del governo nel campo delle religioni.

Fra il 10 ed il 12 dicembre 2001, il Comitato centrale del Partito comunista cinese ed il Consiglio di Stato hanno tenuto una riunione congiunta sulla politica religiosa.

Questa riunione, cui hanno partecipato anche figure politiche chiave, come il precedente presidente Jiang Zemin ed il primo ministro Zhu Rongji, è stata probabilmente il più importante consesso sulle religioni tenuto dal governo a partire dalla simile riunione tenutasi nel 1990.

Due osservazioni possono essere fatte.

In primis, l'attività religiosa è stata innalzata e riconosciuta come una delle più importanti per la leadership del Partito Comunista Cinese. Il Quotidiano del popolo cita il discorso di Jiang Zemin relativo a questa riunione tenuto il 13 dicembre 2001: egli ha sottolineato con enfasi il fatto che la religione sia un'importante elemento del partito e della nazione.

In secundis, in merito al ruolo della regolamentazione legale in questo ambito, secondo il Quotidiano del popolo, Jiang Zemin ha detto che «il nostro Paese conduce una politica di separazione fra politica e religione. Se le materie e le attività religiose sfiorano l'interesse nazionale o l'interesse pubblico, allora è necessario ch'esse siano condotte sotto la supervisione della legge».

Fin dal 1993, conformemente alle cd., «tre direttive» sulla religione emanate da Jiang Zemin, una serie di regolamentazioni in ambito religioso a livello nazionale e locale sono state promulgate in nome di una stringente supervisione sugli affari religiosi in conformità alla normativa vigente, che comprende: la procedura di registrazione per le sedi di attività religiose, emanata dall'ufficio affari religiosi del Consiglio di Stato il 1 maggio 1994; il regolamento sulla supervisione delle attività religiose di stranieri in Cina, provvedimento n. 144 del Consiglio di Stato del 31 gennaio 1994, il regolamento sulla gestione dei luoghi per attività religiose, provvedimento n. 145 del Consiglio di Stato del 31 gennaio 1994.

Riportate dal Guangming Daily del 17 maggio 2000, le "tre direttive" prevedono:

1. Applicare integralmente e correttamente la posizione politica del partito sulla libertà religiosa.
2. Operare una stringente supervisione sugli affari religiosi in conformità con la legge.
3. Guidare positivamente le religioni per adattare alla società socialista.

A partire dal 1999, a livello nazionale e regionale, varie leggi e regolamenti sono stati emanati: quelli delle città di Pechino (centro politico), Shanghai (centro economico-finanziario), Chongqing, Shenzhen, Guangzhou, e le province di Jiangsu (roccaforte dell'organizzazione protestante «Three-Self Reform Movement - China Christian

Council»), Jilin, Sichuan, Anhui, Shandong, Guangdong, Zhejiang, Hainan, Hunan, Liaoning, Shanxi, Heilongjiang.

Procedura per la registrazione di luoghi per attività religiose (promulgata il 1 maggio 1994)

ART. 1. Queste procedure sono state formulate in conformità all'art. 2 del regolamento relativo ai luoghi per le attività religiose.

ART. 2. Le seguenti condizioni devono essere rispettate per l'istituzione di un luogo per attività religiose:

1. Deve avere un luogo e un nome preciso.
2. Devono esserci cittadini che essendo credenti in quella fede prendano parte regolarmente ad attività religiose.
3. Deve esserci un gruppo direttivo composto da cittadini aderenti a quella fede.
4. Deve esserci personale ecclesiastico di professione o persone che abbiano particolari requisiti previsti da ciascun gruppo per svolgere riti religiosi
5. Deve esserci un regolamento.
6. Devono esserci entrate di provenienza legale.

ART. 3. Al momento della registrazione, il luogo per attività religiose deve produrre la seguente documentazione:

1. Un modulo di registrazione,
2. Documentazione e credenziali relativi al luogo stesso,
3. Il parere del governo del popolo del villaggio (o città) o del quartiere.

ART. 4. Il capo del gruppo direttivo del luogo religioso deve presentare la richiesta di registrazione, sempre con i documenti indicati dall' art. 3, al dipartimento per gli affari religiosi del livello amministrativo competente.

ART. 5. Dopo aver ricevuto una richiesta di registrazione e la documentazione necessaria, il dipartimento per gli affari religiosi del livello amministrativo competente deve decidere se esaminare nel merito la richiesta entro 15 giorni, sempre che la documentazione allegata sia completa.

Art. 6. Il dipartimento per gli affari religiosi del livello amministrativo competente, entro 60 giorni dalla decisione di esaminare nel merito la richiesta, concederà la registrazione e il certificato di registrazione del luogo religioso, sulla base di proprie indagini e dell'opinione delle parti interessate, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 di questo regolamento, e con le relative disposizioni del regolamento sui luoghi per attività religiose. I luoghi che non siano perfettamente conformi con i regolamenti avranno, con decisione rivedibile, una registrazione temporanea, o questa verrà differita o negata. La decisione verrà notificata per iscritto e ne saranno rese note le motivazioni.

ART. 7. I luoghi religiosi registrati prima della promulgazione di queste norme debbono cambiare il proprio attuale certificato; quelli che non ancora registrati dovranno seguire queste procedure.

ART. 8. Se un luogo religioso chiude, subisce una fusione, si trasferisce o cambi qualsiasi tipo di parametro rispetto al momento della registrazione, la direzione dell'organizzazione religiosa deve rivolgersi per la modifica del certificato di registrazione all'originale ente erogante.

ART. 9. Conformemente alle norme del codice civile, i luoghi per attività religiose legalmente registrati che hanno già la qualifica di persone giuridiche e quelli che nello stesso tempo chiedono di registrarsi come persone giuridiche, riceveranno un certificato d'iscrizione come persone giuridiche. Conformemente alla legge, i luoghi religiosi che siano persone giuridiche hanno i diritti civili e sono tenuti alla responsabilità civile.

ART. 10. Il certificato di registrazione come luogo religioso e quello di registrazione come persona giuridica non possono essere modificati, trasferiti o prestati. Se il certificato andasse perduto, il luogo religioso deve prontamente segnalare il fatto all'originale ente erogante e chiedere un duplicato.

ART. 11. Dopo esser stato registrato, un luogo per attività religiose deve inviare un annuale rapporto della direzione al dipartimento per gli affari religiosi del governo durante il primo trimestre d'ogni anno.

ART. 12. Il certificato di registrazione per luoghi per attività religiose e i relativi documenti debbono essere conformi e provenire dall'ufficio per gli affari religiosi del Consiglio di Stato.

ART. 13. Le fattispecie non disciplinate da questo regolamento seguono il regolamento per luoghi per attività religiose.

ART. 14. L'interpretazione di queste procedure è competenza dell'ufficio per gli affari religiosi del Consiglio di Stato.

ART. 15. Queste procedure entrano in vigore dalla data di pubblicazione.

Regolamento relativo all'attività di stranieri in Cina (decreto n.144 del Consiglio di Stato, firmato dal premier Li Peng il 31 gennaio 1994)

ART. 1. Questo regolamento è formulato in conformità con la Costituzione, allo scopo di proteggere la libertà religiosa degli stranieri in Cina e di salvaguardare il pubblico interesse.

ART. 2. La Repubblica popolare cinese rispetta la libertà religiosa degli stranieri in Cina e protegge visite amichevoli: scambi culturali e scolastici e le altre attività religiose fra stranieri e gruppi religiosi in Cina.

ART. 3. Gli stranieri possono partecipare ad attività religiose nei luoghi religiosi in Cina, compresi monasteri, templi, moschee e chiese; e, su invito delle associazioni religiose a livello provinciale, di regione autonoma o di municipalità direttamente dipendente dal governo, o superiore, possono commentare le Scritture e predicare.

ART. 4. Gli stranieri possono istituire attività religiose per altri stranieri in luoghi riconosciuti dall'ufficio per gli affari religiosi locale.

ART. 5. Gli stranieri in Cina possono chiedere personale religioso cinese per lo svolgimento di riti religiosi come battesimi, matrimoni, funerali, nonché riti taoisti e buddisti.

ART. 6. Gli stranieri possono, entrando in Cina, portare materiale stampato, audio-video e altri oggetti religiosi per loro uso personale; se esso fosse in quantità eccessiva per essere di uso personale, sarà trattato in conformità alle norme doganali cinesi. Pubblicazioni religiose e materiali audio o video il cui contenuto fosse dannoso al pubblico interesse sono vietate.

ART. 7. Gli stranieri che reclutassero studenti in Cina per studi religiosi da compiersi all'estero o che venissero in Cina per studiare od insegnare in istituzioni educative religiose sono soggetti alle disposizioni cinesi in merito.

ART. 8. Gli stranieri che intraprendessero attività religiose in Cina debbono rispettare leggi e regolamenti cinesi. Essi non sono autorizzati a stabilire organizzazioni religiose, uffici di collegamento, luoghi per attività religiose, né ad avviare scuole od istituzioni educative in Cina; essi non hanno il permesso di fare proselitismo fra i cittadini cinesi, nominare clero o intraprendere altre attività di evangelizzazione.

ART. 9. L'ufficio per gli affari religiosi al livello amministrativo competente, o altri uffici interessati debbono dissuadere e fermare le attività religiose di cittadini stranieri che violassero questo regolamento; se la violazione costituisse una violazione delle norme in materia di immigrazione o di pubblica sicurezza, gli organi di pubblica sicurezza commineranno sanzioni secondo quanto previsto dalle relative leggi; se la violazione costituisse un reato, la magistratura indagherà per individuare le responsabilità penali.

ART. 10. Questo regolamento viene applicato alle attività religiose degli stranieri in Cina.

ART. 11. Le attività religiose nella Cina continentale compiute da cittadini cinesi residenti all'estero, o residenti a Taiwan, Hong Kong e Macao sono soggette a questo regolamento.

ART. 12. L'interpretazione di questo regolamento è affidata all'ufficio per gli affari religiosi del Consiglio di Stato.

ART. 13. Questo regolamento entra in vigore dalla data di promulgazione.

Regolamento relativo ai luoghi per attività religiose (decreto n.145 del Consiglio di Stato, firmato dal premier Li Peng il 31 gennaio 1994)

ART. 1. Per proteggere le normali attività religiose, salvaguardare i diritti legali dei luoghi per attività religiose e facilitare la gestione dei luoghi per attività religiose, il seguente regolamento è stato formulato in conformità con la Costituzione.

ART. 2. Ai fini di questo regolamento, («luoghi per attività religiose» sono monasteri, templi, moschee, chiese e altri luoghi stabiliti. La registrazione è necessaria per istituire un luogo per attività religiose. La procedura per la registrazione sarà stabilita dall'ufficio per gli affari religiosi del Consiglio di Stato.

ART. 3. La direzione dei luoghi per attività religiose sarà svolta dal gruppo direttivo d'ogni luogo. I suoi diritti legali e le normali attività religiose svolte saranno sotto la protezione della legge, e nessuna organizzazione o persona potrà trasgredire questa o interferire con quelle.

ART. 4. I luoghi per attività religiose debbono stabilire un sistema diretto. Le attività religiose svolte in questi luoghi dovranno essere completamente conformi alle leggi ed ai regolamenti. Nessuno potrà permettersi di usare un qualsiasi luogo per attività religiose per svolgere attività contrarie all'unità nazionale, all'unità etnica, all'ordine sociale, alla salute pubblica od al sistema educativo nazionale. I luoghi per attività religiose non dovranno essere controllati da persone o organizzazioni straniere.

ART. 5. Le persone normalmente residenti nei luoghi per attività religiose o quelle ivi temporaneamente residenti debbono essere perfettamente in regola con le disposizioni statali sulla registrazione familiare.

ART. 6. I luoghi per attività religiose possono accettare dai loro aderenti volontarie offerte di beni, donazioni e contributi. Accettando contributi da persone ed organizzazioni straniere, i luoghi per attività religiose debbono farlo nel più assoluto rispetto delle normative relative.

ART. 7. Nei propri locali, i luoghi per attività religiose possono, in conformità con le norme statali al riguardo, vendere articoli religiosi, oggetti artistici a soggetto religioso e pubblicazioni.

ART. 8. La proprietà e le entrate dei luoghi religiosi debbono essere gestite dalla direzione e usate dalla direzione, e non possono essere trattate o gratuitamente cedute ad altre persone od organizzazioni.

ART. 9. La chiusura o la fusione di luoghi religiosi debbono essere registrate con gli uffici appositi, e la loro proprietà regolata in conformità con le normative statali in materia.

ART. 10. I terreni, montagne, foreste o edifici utilizzati come luoghi religiosi debbono essere documentati in conformità con le normative statali in materia dal gruppo direttivo del luogo o del gruppo religioso al quale esso sia soggetto.

Lo Stato può requisire territori, montagne, foreste e edifici usati come luoghi religiosi sulla base della legge sull'amministrazione dei beni, e di altre normative.

ART. 11. Nei locali d'un luogo amministrato come luogo religioso, per costruire o rinnovare edifici, avviare attività commerciali o servizi sociali, tenere uno schermo per mostrare o fare film o programmi televisivi, etc., è necessario il permesso del gruppo direttivo del luogo religioso in questione e quello dell'ufficio per gli affari religiosi del governo popolare del livello amministrativo competente.

ART. 12. Gli edifici religiosi che sono stati annoverati come beni culturali protetti o che siano stati collocati in aree panoramiche debbono essere conformi con le disposizioni delle leggi e regolamenti sull'amministrazione e la protezione dei beni culturali e lo sviluppo, e debbono accettare la guida e supervisione dei dipartimenti interessati.

ART. 13. All'ufficio per gli affari religiosi del governo al livello amministrativo competente spetta la guida e la supervisione di come vengano messe in pratica le disposizioni di questo regolamento.

ART. 14. Se un luogo religioso violasse le disposizioni di questo regolamento, l'ufficio per gli affari religiosi del governo al livello amministrativo competente può comminare sanzioni correlate alla gravità del caso, come l'ammonizione, l'interruzione delle attività o la revoca della registrazione. Se il caso fosse particolarmente grave, può essere sotto posto al corrispondente livello governativo, che può interdire il luogo.

ART. 15. Se la violazione alle norme di questo regolamento costituisse un atto contro la pubblica sicurezza, gli organi di pubblica sicurezza devono comminare sanzioni in conformità con le disposizioni del codice penale per la sicurezza della pubblica amministrazione della repubblica popolare cinese; se la violazione costituisse un reato, la magistratura avvierà un'inchiesta per determinare le responsabilità penali.

ART. 16. Se le parti interessate non decidono di addivenire ad un accordo bonario con il procedimento amministrativo (per chiudere il contenzioso), esse possono, conformemente alle leggi ed ai regolamenti, fare istanza per un riesame in sede amministrativa o avviare un processo amministrativo.

ART. 17. Se la violazione di queste norme implica la violazione dei diritti legali d'un luogo religioso, l'ufficio per gli affari religiosi del governo del popolo, al competente livello amministrativo, si deve rivolgere al corrispondente livello governativo perché metta fine a questa violazione; se la violazione costituisce un danno economico, i danni debbono essere risarciti conformemente alla legge.

ART. 18. Il governo del popolo, a livello provinciale, municipale o delle regioni autonome, può, in conformità con questo regolamento, presentare suggerimenti pratici sulla base delle realtà locali.

ART. 19. L'interpretazione di questo regolamento è affidata all'ufficio per gli affari religiosi del Consiglio di Stato.

ART. 20. Questo regolamento entra in vigore dalla data dell'emanazione.

Risoluzione legislativa per bandire i culti eretici del comitato permanente del congresso del popolo

La dodicesima sessione del comitato permanente del congresso del popolo, il 30 ottobre 1999, ha adottato una risoluzione per bandire le organizzazioni di culti eretici, prendere misure preventive contro di essi e punitive per le loro attività di culto. Per mantenere la stabilità sociale, proteggere gli interessi del popolo, salvaguardare le riforme e l'apertura, e la costruzione d'un moderno stato socialista, è necessario bandire le organizzazioni dei culti eretici e prevenire e punire le loro attività di culto, conformemente alla costituzione ed alle leggi correlate.

ART. 1. Le organizzazioni di culti eretici debbono essere risolutamente bandite in conformità con la legge, e tutte le loro attività criminali debbono essere punite con severità. I culti eretici attivi, camuffati da religioni, che disturbano l'ordine sociale e mettono in pericolo la vita ed i beni del popolo, debbono essere banditi conformemente alla legge e risolutamente puniti. Le corti del popolo, i procuratori del popolo, le forze di pubblica sicurezza, le forze della sicurezza nazionale, e gli uffici di giustizia amministrativa debbono compiere il loro dovere perseguendo questi obiettivi. Ad essere severamente punite in conformità con le leggi sono quelle organizzazioni di culto che manipolano i propri seguaci per violare le leggi nazionali e i regolamenti amministrativi; organizzano assemblee di massa per attentare all'ordine sociale; ingannano gli altri; causano morti; compiono atti di violenza contro le donne; imbrogliano il popolo per il suo denaro ed i suoi beni; o commettono altri crimini come la superstizione e l'eresia.

ART. 2. Il principio di combinare educazione con punizioni dev'essere seguito per unificare e rendere edotta la maggioranza del pubblico ingannato, e per punire severamente questa banda di criminali. Durante la repressione secondo la legge di questi gruppi di culto, il popolo che si fosse unito a queste organizzazioni di culto ma fosse inconsapevole della reale natura del gruppo sarà differenziato dagli elementi criminali che organizzano e traggono profitto dai gruppi di culto per attività illegali e/o intenzionalmente attentano alla stabilità sociale. La maggioranza dei componenti ingannati non sarà perseguita, mentre gli organizzatori, i dirigenti e gli esponenti di spicco che abbiano commesso crimini, saranno inquisiti per attività criminali; quelli che si arrendono alle autorità o contribuiscono alle indagini saranno puniti meno severamente, conformemente alla legge, o saranno del tutto esenti da punizioni.

ART. 3. A lungo termine, la conoscenza complessiva della Costituzione e delle leggi si diffonderà fra tutti i cittadini; le conoscenze della scienza e della tecnologia diventeranno più popolari; e la capacità di leggere e scrivere aumenterà. Il bando delle organizzazioni di culto e la punizione delle attività di culto conformemente alla legge va di pari passo con la protezione delle normali attività religiose e della libertà religiosa del popolo. Il pubblico sarà informato della natura inumana ed antisociale dei culti eretici, in modo da poter consapevolmente resistere all'influenza delle organizzazioni di culto, aumentare la propria vigilanza sul rispetto della legge e agire in conformità ad essa.

ART. 4. Ogni settore della società dev'essere mobilitato per prevenire e combattere contro queste attività di culto, e l'apparato governativo nel suo insieme è impegnato. Gli organi di governo e quelli giudiziari a tutti i livelli debbono montare la guardia responsabilmente contro la creazione e la diffusione di organizzazioni di culto e combattere le attività di culto. Questo è un importante requisito, a lungo termine, per assicurare la stabilità sociale.

le norme penali sui culti

Di particolare rilievo è l'art 300 del codice penale.

La sezione 1 dell'art. 300 stabilisce che chiunque organizzasse sette superstiziose e società segrete, o usasse la superstizione per violare la legge o i regolamenti amministrativi sarà soggetto a un periodo di detenzione da un minimo di tre ad un massimo di sette anni, o, nei casi di estrema gravità, ad un periodo di detenzione da un minimo di sette anni.

Le sezioni 2 e 3 dell'art. 300 stabiliscono che chiunque diffonda o usi sette superstiziose o società segrete per ingannare il popolo o causare danni a terzi sarà soggetto alle pene previste dal precedente paragrafo.

La sezione due, inoltre, stabilisce che chiunque organizzi o usi sette superstiziose o società segrete, o superstizioni per sfruttare sessualmente le donne, o truffare denaro o beni, sarà punito secondo gli articoli del codice penale per i reati di violenza a danno delle donne e frode.

Nella previsione sanzionatoria della sezione 1 rientra anche chi organizza od usa sette per commettere uno dei seguenti atti:

- a. Adunare gente per assediare e attaccare organi di governo, imprese od istituzioni, disturbare il loro lavoro, la loro produzione, le loro attività di studio e ricerca,
- b. Tenere assemblee o dimostrazioni illegali per incitare a violare la legge, o organizzare i propri seguaci o altri per assediare, attaccare, occupare o distruggere luoghi pubblici o per attività religiose, o recar danno all'ordine sociale,
- c. Opporre resistenza ai dipartimenti incaricati di mettere al bando questi gruppi, o reintrodurre gruppi già banditi, o fondare nuove sette, o continuare le loro attività,
- d. Istigare, ingannare o organizzare i propri seguaci o terzi a sottrarsi ai propri doveri legali, e questa ipotesi è di particolare gravità,
- e. Pubblicare, stampare, duplicare o distribuire pubblicazioni che diffondano notizie false e tendenziose, e stampare i simboli di queste sette,
- f. Tutte le altre attività che violassero le leggi dello Stato e i regolamenti amministrativi.

Casi di particolare gravità di cui alla sezione 1 sono:

- a. Dar vita ad organizzazioni o reclutare seguaci nelle province, le regioni autonome e le municipalità che siano sotto il diretto controllo del governo centrale,
- b. Collaborare con gruppi stranieri, organizzazioni o individui, per attività legate alle sette,
- c. Pubblicare, stampare, duplicare o diffondere, nemmeno raccolte in volume o vendute ratealmente, un rilevante quantitativo di pubblicazioni diffondenti notizie false e tendenziose, o recanti i simboli delle sette,
- d. Istigare, ingannare organizzare i propri seguaci o terzi a sottrarsi ai propri doveri legali.

Le sezioni 2 e 3 si riferiscono ai casi di istituzione o utilizzo delle sette per la formare o diffondere superstizioni o false credenze, ed ingannare i componenti della setta o terzi inducendoli ad atti gravemente lesivi, ad infliggersi ferite da soli, a rifiutare le normali cure mediche, causando la morte. Il concetto di «atto gravemente lesivo» comprende:

- a. Chi causasse tre morti o più,
- b. Chi causasse meno di tre morti, ma gravi lesioni a molta gente,
- c. Chi avesse ricevuto sanzioni penali o amministrative per aver svolto attività di culto illegali, e ciononostante avesse continuato a creare o usare sette per ingannare il popolo, e ne risultino morti,
- d. Chi causi altre conseguenze particolarmente gravi.

Nel concetto di «istituzione o utilizzo delle sette per formare o diffondere superstizioni o false credenze» rientrano coercizioni dei propri seguaci o di terzi a suicidarsi o ad infliggersi da soli gravi ferite: chi se ne rendesse colpevole sarà punito per assassinio volontario o lesioni gravi volontarie, secondo il codice penale.

Chi organizzasse o usasse sette superstiziose o società segrete, o superstizioni, per sfruttare sessualmente donne o ragazze minorenni, per sedurle, violentarle, truffarle o altro, sarà punito per atti di violenza contro donne, o contro ragazze minorenni, secondo il codice penale.

Chiunque organizzasse o usasse sette superstiziose o società segrete, o superstizioni per truffare denaro o beni, sarà punito per truffa, secondo il codice penale.

I reati di istituzione od utilizzo di sette per organizzare, complottare, portare a termine ed istigare ad attività per dividere la Cina, impedire la riunificazione della Cina o sovvertire il sistema socialista saranno puniti per attentato alla sicurezza dello Stato, secondo il codice penale.

Tutto il denaro e le proprietà raccolte da sette o trasgressori criminali che usassero la setta per violare la legge, e gli strumenti e il materiale stampato utilizzato per attività criminali, saranno confiscati secondo la legge.

Chi organizzasse, cospirasse od usasse le sette per attività criminali, e quei partecipanti fanatici che rifiutassero d'emendarsi dopo ripetute ammonizioni saranno inquisiti e chiamati a rispondere penalmente.

Ma chi si arrendesse spontaneamente alle forze di polizia, e chi rendesse loro meritori servizi, sarà punito più lievemente o andrà del tutto esente da punizione. Chi fosse stato indotto a entrare nella setta con l'inganno o con la forza non sarà considerato complice.

Nuove regole per l'applicazione delle norme sull'amministrazione di attività religiose di stranieri nel territorio della Repubblica popolare cinese (emanate dall'amministrazione statale degli affari religiosi il 26 settembre 2000)
ART. 1. Queste regole sono formulate in conformità con le previsioni sull'amministrazione delle attività religiose di stranieri in Cina.

ART. 2. il concetto di «Stranieri» è riferito a chi si trovi sul territorio cinese senza la nazionalità cinese, compresi i non-cittadini residenti da lungo tempo e i visitatori per brevi periodi.

ART.3. Il concetto di «attività religiose di stranieri in Cina» è riferito alle cerimonie religiose che costoro celebrassero o alle quali partecipassero in accordo con i gruppi religiosi locali, nonché ai loro contatti con gruppi religiosi cinesi, luoghi per attività religiose e personale ecclesiastico, nel rispetto della religione, e altre attività rilevanti.

ART.4. La Repubblica popolare cinese rispetta le libertà religiose degli stranieri, e protegge e regola le loro attività religiose, conformemente alla legge. La Repubblica popolare cinese protegge i contatti amichevoli e gli scambi, culturali ed accademici, di stranieri con gruppi religiosi cinesi, nel rispetto della religione, conformemente alla legge.

ART.5. Gli stranieri possono partecipare ad attività religiose in monasteri buddisti, templi taoisti, moschee, e chiese legalmente registrate sul territorio cinese, col consenso del rispettivo gruppo religioso locale.

ART. 6. Dietro invito di gruppi religiosi cinesi, a livello di provincia, regione autonoma, municipalità direttamente dipendente dal governo o superiore, gli stranieri visitanti la Cina come «personale ecclesiastico» possono predicare e commentare le Scritture nei luoghi per attività religiose legalmente registrati. Dietro invito di gruppi religiosi cinesi a livello di provincia, regione autonoma, municipalità o superiore, e con l'approvazione del dipartimento per gli affari religiosi del governo a livello locale o superiore, stranieri entrati in Cina non come personale ecclesiastico possono predicare e commentare le Scritture nei luoghi per attività religiose legalmente registrati.

Il personale ecclesiastico straniero che sia stato invitato per predicare o commentare le Scritture in luoghi per attività religiose legalmente registrati deve attenersi alle regole amministrative di questi luoghi e rispettare le convinzioni religiose del personale ad essi afferente.

ART.7. Le attività religiose collettive di stranieri debbono essere svolte in monasteri buddisti, templi taoisti, moschee e chiese registrate dal dipartimento per gli affari religiosi del livello governativo locale, o nei luoghi temporaneamente approvati. Se stranieri svolgono attività religiose collettive in un luogo solo temporaneamente approvato, esse debbono essere regolate dal locale dipartimento per gli affari religiosi.

ART. 8. I contatti amichevoli e gli scambi, culturali ed accademici, di stranieri con gruppi religiosi cinesi debbono essere organizzati per il tramite di associazioni religiose cinesi a livello provinciale, di regione autonoma, di municipalità direttamente dipendente dal governo o superiore.

ART.9. Le organizzazioni religiose straniere che non abbiano corrispondenti organizzazioni religiose cinesi legittimate in Cina, come pure i loro aderenti, debbono ottenere il consenso dal dipartimento degli affari religiosi di livello provinciale e l'approvazione dall'amministrazione statale per gli affari religiosi prima di avere contatti, in nome di queste organizzazioni o come personale religioso, con uffici del governo cinese o gruppi religiosi cinesi.

ART. 10. Con il preventivo consenso del circolo religioso cinese interessato, gli stranieri possono invitare personale religioso cinese a svolgere cerimonie religiose come battesimi, matrimoni, funerali, o riti buddisti e taoisti. Fra queste cerimonie, gli stranieri che contraggano matrimonio debbono essere uomo e donna che abbiano già avviato una relazione matrimoniale in conformità alla legge. Il personale religioso cinese a cui si fa riferimento è quello che sia stato registrato da associazioni religiose legalmente registrate.

ART. 11. Con il consenso dei gruppi religiosi nazionali, o di rilevanti gruppi religiosi a livello provinciale, di regione autonoma o municipalità direttamente dipendente dal governo, e l'approvazione del dipartimento per gli affari religiosi del governo di livello provinciale o superiore, gli stranieri entranti nel territorio cinese possono portare articoli religiosi usati in scambi culturali ed accademici, in conformità con gli scambi accademici.

ART.12. È proibito introdurre i seguenti materiali religiosi stampati, audio-video o altri articoli religiosi nel territorio cinese:

- a. se la loro quantità eccede un uso personale ragionevolmente considerato, e che non rientra nella categoria prevista dall'art. 11, e
- b. se hanno contenuti che vadano a detrimento della sicurezza nazionale cinese e del pubblico interesse della società cinese.

Se il materiale religioso stampato, audio-video e altri articoli religiosi sono trovati rientrare fra quelli menzionati dal paragrafo precedente, il caso deve essere regolato dalla dogana conformemente alla legge.

Se il materiale religioso stampato, audio-video e altri articoli religiosi che violino le disposizioni del primo paragrafo fosse stato già introdotto nel territorio cinese con altri mezzi, non appena fosse stato scoperto dovrà intervenire il dipartimento per gli affari religiosi o dagli altri dipartimenti competenti a livello provinciale o superiore in conformità con la legge.

ART. 13. L'iscrizione a studi all'estero, o il capitale fatto pervenire in Cina da organizzazioni straniere o individui allo scopo di formare personale ecclesiastico deve essere accettato dal gruppo religioso nazionale cinese sulla base delle proprie necessità, ed il personale per studi all'estero deve essere selezionato e inviato dal gruppo religioso nazionale cinese in piena autonomia. Organizzazioni straniere o individui non possono reclutare studenti sul territorio cinese per questi studi e formazione all'estero come personale religioso senza permesso.

ART. 14. Gli stranieri che intendano recarsi in Cina per studiare in istituzioni religiose cinesi debbono conformarsi alle norme previste dall'amministrazione accettante studenti stranieri dell'istituzione cinese d'istruzione superiore, ricevere l'approvazione del gruppo religioso nazionale cinese e inviare la documentazione all'amministrazione statale per gli affari religiosi.

ART. 15. Gli stranieri che intendano recarsi in Cina per insegnare in istituzioni religiose debbono seguire il metodo di selezione del personale straniero delle istituzioni religiose.

ART. 16. Gli stranieri che svolgano attività religiose sul territorio cinese debbono agire in conformità con le leggi e i regolamenti cinesi.

Gli stranieri non possono intervenire nell'istituzione o nei cambiamenti di gruppi religiosi cinesi o di luoghi per attività religiose, né selezionare, stabilire o cambiare il personale religioso dei gruppi religiosi cinesi, né intervenire o influenzare in altro modo gli affari interni dei gruppi religiosi cinesi. Sul territorio cinese, gli stranieri non possono istituire organizzazioni religiose, uffici di istituti religiosi, luoghi per attività religiose, avviare istituzioni religiose, o tenere insegnamenti religiosi sotto nessun nome o forma.

ART. 17. Gli stranieri non possono intraprendere le seguenti attività missionarie sul territorio cinese:

- a. Stabilire personale religioso tra i cittadini cinesi
- b. Fare proselitismo fra i cittadini cinesi
- c. Predicare e commentare le Scritture nei luoghi per attività religiose senza permesso
- d. Predicare e commentare le Scritture o guidare assemblee religiose in luoghi al di fuori dei luoghi per attività religiose legalmente registrati
- e. Svolgere attività religiose con cittadini cinesi in luoghi temporaneamente autorizzati per attività religiose, eccettuato il caso in cui vi sia stato un invito da parte di cittadini cinesi che siano personale religioso cinese e lo abbiano invitato a presiedere l'attività religiosa
- f. Produrre o vendere libri religiosi, giornali, materiale religioso audio-video, materiale religioso elettronico, o altri articoli religiosi
- g. Distribuire materiale di propaganda religiosa
- h. Svolgere altre attività missionarie.

ART. 18. Se organizzazioni religiose internazionali, uffici e loro componenti intendono prendere contatto o svolgere altre correlate attività con gruppi religiosi cinesi, luoghi per attività religiose e personale religioso, debbono inviare domanda al dipartimento per gli affari religiosi locale, a livello provinciale o superiore. Il contatto o altre attività correlate possono essere svolte solo dopo approvazione del locale dipartimento per gli affari religiosi, a livello provinciale o superiore.

ART. 19. Se stranieri in Cina svolgessero attività che violassero queste regole, il dipartimento per gli affari religiosi e gli altri dipartimenti interessati a livello locale o superiore dovranno porvi termine conformemente alla legge. Se le attività religiose svolte da stranieri che hanno violato queste norme violassero inoltre anche la legge sul controllo del l'ingresso e dell'uscita di stranieri dalla Cina e le norme sulle sanzioni amministrative per la pubblica sicurezza, degli stranieri si occuperanno gli organi pubblici in conformità alla legge; se è stato commesso un crimine, gli stranieri saranno sottoposti a inchieste per responsabilità penale dalla magistratura in conformità con la legge.

ART. 20. Queste regole sono applicabili alle attività religiose svolte da organizzazioni straniere in Cina.

ART. 21. L'amministrazione statale per gli affari religiosi sarà responsabile dell'interpretazione di queste norme.

ART. 22. Queste regole entrano in vigore dalla data di promulgazione (26 settembre 2000).

Regolamento per gli affari religiosi, approvato dalla LVU sessione esecutiva del Consiglio di Stato, del 7 luglio 2004, promulgato dal premier Wen Jiabao il 30 novembre 2004, ed entrato in vigore il 1 marzo 2005

I. Disposizioni generali

ART. 1. Questo regolamento è formulato in conformità alla Costituzione ed alle leggi vigenti, allo scopo di assicurare la libertà religiosa dei cittadini, conservando, al tempo stesso, l'armonia fra le varie religioni al loro interno, preservando la concordia sociale e regolamentando l'amministrazione delle attività religiose.

ART. 2. I cittadini hanno libertà religiosa. Nessuna organizzazione o individuo può costringere i cittadini a credere in, od a non credere in una qualunque religione; né può operare discriminazioni nei confronti dei cittadini che credessero in una qualunque religione (con riferimento ai cittadini credenti) o di quelli che non credessero in nessuna religione (con riferimento ai cittadini non credenti).

I cittadini credenti e quelli non credenti hanno l'obbligo di rispettarsi vicendevolmente e di coesistere in armonia, parimenti i credenti di fedi religiose differenti.

ART. 3. Lo Stato, in conformità alla legge, protegge le normali attività religiose, salvaguarda i diritti ed interessi legali delle associazioni religiose, i luoghi per attività religiose ed i cittadini credenti.

Le associazioni religiose, i luoghi per attività religiose ed i cittadini credenti debbono agire conformemente alla Costituzione, alle leggi, ai regolamenti ed alla prassi, e salvaguardare l'unificazione del Paese, l'unità di tutte le nazionalità e la stabilità sociale.

Nessuna organizzazione od individuo può fare uso della religione per intraprendere attività che turbino l'ordine pubblico, ledano la salute dei cittadini od interferiscano con il sistema educativo dello Stato, od altre attività che nuociano allo Stato, al pubblico interesse od ai diritti legali dei cittadini.

ART. 4. Tutte le religioni debbono aderire ai principi dell'indipendenza e dell'auto-governo. Le associazioni religiose, i luoghi per attività religiose e le attività religiose non debbono essere soggette a nessun potere straniero. Le associazioni religiose, i luoghi per attività religiose ed il personale ecclesiastico possono sviluppare scambi internazionali, sulla base dei principi d'amicizia e eguaglianza; nessuna organizzazione od individuo deve accettare nessun tipo di condizione di tipo religioso nella cooperazione internazionale, o in scambi in ambito economico, culturale od altro.

ART. 5. L'ufficio per gli affari religiosi, a livello locale o superiore, deve, conformemente alla legge, coordinare l'amministrazione di quelle attività religiose che interessino lo Stato od il pubblico interesse, e gli altri uffici governativi, a livello locale o superiore, debbono, conformemente alla legge, essere responsabili per l'amministrazione delle attività più importanti, nei limiti delle rispettive competenze e doveri.

Gli uffici governativi, ai vari livelli, devono mostrare sollecitudine nell'ascoltare il punto di vista delle associazioni religiose, dei luoghi per attività religiose e dei cittadini credenti, e coordinare l'amministrazione delle attività religiose.

II. Le associazioni religiose

ART. 6. L'istituzione, la modifica, o la cancellazione della registrazione di una associazione religiosa deve essere registrata secondo le disposizioni del regolamento sulla registrazione delle associazioni.

Le norme per la registrazione di associazioni religiose debbono essere totalmente conformi alle norme sulla registrazione delle associazioni. Le attività svolte da associazioni religiose in conformità con queste disposizioni sulle associazioni sono protette dalle legge.

ART. 7. Un'associazione religiosa può, conformemente alle leggi dello Stato, scrivere e stampare pubblicazioni ad uso interno. Le pubblicazioni religiose per la pubblica distribuzione debbono essere stampate nel rispetto della normativa statale.

Le pubblicazioni riguardanti temi religiosi debbono essere perfettamente conformi al regolamento sulle pubblicazioni, ed in particolare non debbono esprimere concetti che:

1. Mettano in pericolo l'armoniosa coesistenza fra cittadini credenti e non credenti,
2. Mettano in pericolo l'armonia fra le varie religioni o all'interno d'una di esse,
3. Compiano discriminazioni od insultino i cittadini credenti od i non credenti,
4. Facciano propaganda di fanatismo religioso,
5. Contravvengano al principio dell'indipendenza e dell'autogoverno nell'ambito religioso.

ART. 8. Per l'istituzione d'un istituto educativo religioso, un accordo deve essere stipulato fra l'associazione religiosa a livello nazionale e l'ufficio per gli affari religiosi del Consiglio di Stato, oppure fra l'associazione religiosa a livello provinciale, di regione autonoma o di municipalità direttamente dipendente dal governo e l'ufficio per gli affari religiosi al medesimo livello amministrativo del luogo ove l'istituto educativo dovrà sorgere. L'ufficio per gli affari religiosi della provincia, regione autonoma o municipalità direttamente dipendente dal governo deve, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, esprimere il proprio parere, e,

se acconsentisse all'istituzione, inviare un rapporto all'ufficio per gli affari religiosi del Consiglio di Stato per un nuovo esame e l'approvazione definitiva. L'ufficio per gli affari religiosi del Consiglio di Stato deve, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta fatta dall'associazione religiosa nazionale o dal rapporto inviato dal l'ufficio per gli affari religiosi della provincia, regione autonoma o municipalità direttamente dipendente dal governo, concedere l'approvazione definitiva o respingere la richiesta.

ART. 9. Un istituto educativo religioso, per poter essere istituito, deve rispettare i seguenti requisiti:

1. Avere un chiaro e ben definito programma di studi, un regolamento per il funzionamento della scuola ed un curriculum;
2. Avere un afflusso di studenti che abbiano i requisiti per il programma di studi,
3. Avere le necessarie risorse economiche per il funzionamento della scuola e fonti stabili di finanziamento,
4. Avere la sede, l'arredamento e le attrezzature necessarie per il funzionamento della scuola ed il corso di studi,
5. Avere personale che a tempo pieno si dedichi alla scuola, personale insegnante a tempo pieno qualificato, organizzazione direttiva interna;
6. Deve essere razionalmente collocato sul territorio.

ART. 10. Alla luce delle necessità della religione interessata, l'associazione religiosa nazionale può, conformemente alle normative vigenti, selezionare ed inviare personale per studi religiosi all'estero, od accettare stranieri per studi religiosi in Cina.

ART. II. Il pellegrinaggio alla Mecca (Hajj) dei musulmani cinesi deve essere organizzato dall'associazione religiosa nazionale islamica.

III. Luoghi per attività religiose

ART. 12. Attività religiose collettive di cittadini credenti debbono, in generale, svolgersi in luoghi registrati per attività religiose (ad ex., monasteri buddisti, templi taoisti, moschee, chiese od altri edifici dedicati ad attività religiose), organizzate dal luogo stesso o dall'associazione religiosa, e celebrate da personale ecclesiastico o da altre persone qualificate secondo i criteri della religione interessata, e lo svolgimento di queste attività religiose deve essere conforme alle dottrine e leggi religiose.

ART. 13. Per la preparazione dell'istituzione di un luogo per attività religiose, una richiesta deve essere inviata dall'associazione religiosa interessata all'ufficio per gli affari religiosi locale del luogo destinando ad attività religiose. L'ufficio per gli affari religiosi locale deve, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, inviare un rapporto all'ufficio per gli affari religiosi del livello amministrativo superiore per un ulteriore esame e l'approvazione definitiva se avesse espresso parere favorevole all'installazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto, l'ufficio per gli affari religiosi deve, se approvasse l'installazione di un monastero buddista, di un tempio taoista, di una moschea o di una chiesa, esprimere il proprio punto di vista dopo attenta verifica, ed inviare un rapporto all'ufficio per gli affari religiosi di livello provinciale, di regione autonoma o di municipalità direttamente dipendente dal governo per esame ed approvazione; per l'installazione destinata ad attività religiose, esso deve prendere una decisione favorevole o contraria.

L'ufficio per gli affari religiosi di livello provinciale, di regione autonoma o di municipalità direttamente dipendente dal governo deve, entro 30 giorni dal ricevimento di questo rapporto, approvare o respingere la richiesta d'installazione.

L'associazione religiosa può iniziare i lavori preparatori per l'installazione d'un luogo per attività religiose solo dopo l'approvazione della sua richiesta.

ART. 14. Un luogo per attività religiose deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. Deve essere stato creato per uno scopo non contrario alle disposizioni degli artt. 3 e 4;
2. I cittadini locali credenti debbono averne la necessità per svolgere frequenti attività religiose;
3. Vi deve essere personale ecclesiastico o altro personale qualificato secondo le prescrizioni della religione officiante nel luogo stesso;
4. Deve avere le necessarie risorse finanziarie;
5. Deve essere collocato con saggezza. senza interferire con la normale produzione e il sostentamento delle vicine attività produttive e dei residenti.

ART. 15. Dopo l'approvazione dell'installazione, e l'effettiva realizzazione del luogo, un'istanza deve essere inviata per la registrazione all'ufficio per gli affari religiosi a livello locale o superiore. L'ufficio per gli affari religiosi deve, entro 30 giorni dal ricevimento, esaminare l'organizzazione direttiva, la formulazione delle regole interne, e gli altri aspetti del luogo, e, se esso adempisse alle prescrizioni per la registrazione, registrarlo e rilasciare il certificato di registrazione come luogo per attività religiose.

ART.16. Se un luogo per attività religiose si unisse ad un altro, oppure si dividesse, non venisse più usato o cambiasse uno qualunque degli elementi presenti al momento della registrazione, le formalità per il cambiamento della registrazione debbono essere compiute con l'originale ente erogante.

ART.17. Un luogo per attività religiose deve avere un'organizzazione direttiva ed esercitare una gestione democratica. I componenti della direzione del luogo per attività religiose debbono essere scelti od eletti con consultazioni democratiche, di cui deve essere fatto rendiconto all'ufficio ove sia stato registrato il luogo.

ART. 18. Un luogo per attività religiose deve definire bene la propria organizzazione interna, e, conformemente alle leggi, regolamenti e prassi, stabilire ed applicare il sistema organizzativo per le risorse economiche, il personale, il bilancio, la sicurezza, la prevenzione antincendio, la protezione degli oggetti di culto, la sanità e la prevenzione contro le epidemie, etc., ed accettare la guida, la supervisione e l'ispezione dei competenti uffici governativi locali.

ART. 19. L'ufficio per gli affari religiosi deve supervisionare ed ispezionare i luoghi per attività religiose secondo quanto prescritto da leggi, regolamenti e prassi, lo sviluppo e l'attività del sistema organizzativo, il cambiamento dei dati registrati, l'ufficiatura delle attività religiose e lo svolgimento delle attività non religiose. Il luogo per attività religiose deve accettare la supervisione e l'ispezione dell'ufficio per gli affari religiosi.

ART. 20. Un luogo per attività religiose può accettare donazioni da cittadini secondo quanto previsto dalle usanze religiose, ma non possono essere adottate costrizioni o quote fisse predeterminate. Le associazioni non religiose ed i luoghi non destinati ad attività religiose non possono organizzare od ospitare attività religiose, né accettare nessuna donazione per finalità religiose.

ART. 21. Gli articoli religiosi, oggetti e pubblicazioni, possono essere venduti nei luoghi per attività religiose. Un monastero buddista, un tempio taoista, una moschea od una chiesa (d'ora in avanti indicati come monastero, tempio, moschea e chiesa) registrati come luogo per attività religiose possono, in conformità alle leggi vigenti, scrivere e stampare pubblicazioni ad uso interno.

ART. 22. Nel caso di un'attività religiosa su larga scala, che andasse al di là della normale capacità di accoglienza di un luogo per attività religiose, o nell'ipotesi di un'attività religiosa su larga scala da tenersi al di fuori di un luogo per attività religiose, nella quale differenti province, regioni autonome e municipalità direttamente dipendenti dal governo siano interessate, l'associazione religiosa, il monastero, il tempio, la moschea o la chiesa che promuovano questa attività devono, 30 giorni prima che l'attività debba svolgersi, farne domanda all'ufficio per gli affari religiosi della provincia, regione autonoma o municipalità direttamente dipendente dal governo competente per il luogo ove sia da tenersi l'attività religiosa su larga scala. L'ufficio per gli affari religiosi interpellato deve rispondere entro 15 giorni, accogliendo o respingendo la richiesta. Un'attività religiosa su larga scala, come richiesto nell'approvazione scritta rilasciata, deve svolgersi secondo i riti e rituali religiosi, conformemente alle disposizioni degli artt. 3 e 4 di questo regolamento. L'associazione religiosa, il monastero, il tempio, la moschea, la chiesa che promuovessero quest'attività religiosa dovranno adottare con creta misure per prevenire qualunque tipo di incidente. Gli uffici governativi locali o di livello superiore del luogo ove l'attività religiosa su larga scala debba aver luogo, nei limiti delle rispettive funzioni e competenze, esercitano la necessaria coordinazione amministrativa per assicurare un ordinato e sicuro svolgimento dell'attività religiosa stessa.

ART. 23. Un luogo per attività religiose deve premunirsi contro l'evenienza che, all'interno del proprio ambito, possano avvenire gravi incidenti od avvenimenti, come la violazione di precetti religiosi che possano turbare il sentimento religioso dei cittadini, nuocere all'unità di tutte le nazionalità od attentare alla stabilità sociale. Se un incidente od un avvenimento del tipo menzionato nel precedente paragrafo si fosse tuttavia egualmente verificato, il luogo per attività religiose in questione deve, senza por tempo in mezzo, inviare un rapporto al locale ufficio per gli affari religiosi.

ART. 24. Se un'associazione religiosa, un monastero, tempio, moschea o chiesa intendesse innalzare una grande statua religiosa all'esterno del luogo per attività religiose, l'organizzazione religiosa a livello provinciale, di regione autonoma o di municipalità direttamente dipendenti dal governo deve farne domanda all'ufficio per gli affari religiosi locali, che deve, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, esprimere il proprio parere, e, se questo fosse favorevole, inviare un rapporto in tal senso all'ufficio per gli affari religiosi del Consiglio di Stato per un nuovo esame e l'approvazione definitiva. L'ufficio per gli affari religiosi del Consiglio di Stato deve, entro 60 giorni dal ricevimento di questo rapporto, accogliere o respingere la richiesta. Nessuna organizzazione od individuo od altra associazione religiosa, monastero, tempio, moschea o chiesa può erigere statue religiose all'aperto.

ART. 25. Se un'associazione religiosa od un individuo intendesse modificare o costruire edifici, avviare attività commerciali, installare schermi, o preparare film o programmi televisivi in un luogo per attività religiose, deve

ottenere preventivamente il consenso del luogo per attività religiose in questione e quello dell'ufficio per gli affari religiosi locale o superiore.

ART. 26. Se un luogo per attività religiose si trovasse in luoghi panoramici o zone di rilevanza storica che costituiscano importanti attrazioni turistiche, l'ufficio governativo locale deve coordinare ed armonizzare gli interessi correlati fra il luogo per attività religiose e le attrattive paesaggistiche o storiche per il turismo, e salvaguardare i diritti legali e gli interessi del luogo per attività religiose. La progettazione e la costruzione di luoghi per attività religiose in luoghi panoramici o zone di rilevanza storica che costituiscano importanti attrazioni turistiche devono essere in armonia con lo stile e l'atmosfera del luogo.

IV. il personale ecclesiastico

ART. 27. Il personale ecclesiastico che abbia le determinate qualifiche richieste dall'associazione religiosa e che sia registrato nel relativo dossier dell'ufficio per gli affari religiosi a livello locale o superiore può svolgere professionalmente attività religiose.

La metempsicosi e reincarnazione del Buddha nel buddismo tibetano deve essere conforme alle norme delle associazioni religiose buddiste e rispettare i riti, i rituali e le tradizioni, ed essere riferita per approvazione all'ufficio per gli affari religiosi di livello locale o superiore.

Riguardo ai vescovi cattolici, essi debbono essere segnalati per la registrazione dall'associazione religiosa nazionale della chiesa cattolica all'ufficio per gli affari religiosi del Consiglio di Stato.

ART. 28. Se personale ecclesiastico assume o lascia l'incarico di capo di un luogo per attività religiose, la cosa, dietro approvazione dell'associazione religiosa nazionale della religione interessata, dev'essere segnalata all'ufficio per gli affari religiosi di livello locale o superiore.

ART. 29. La guida di attività religiose, l'ufficiatura di cerimonie religiose, il commento di testi religiosi e lo svolgimento di ricerche religiose e culturali da parte di personale ecclesiastico è protetto dalla legge.

V. I beni ecclesiastici

ART. 30. Il terreno legalmente usato da un'associazione religiosa come luogo per attività religiose, gli edifici, le strutture ed arredamenti legalmente posseduti dal, od usati sul luogo per attività religiose, e tutte le altre sue proprietà ed i proventi di queste sono protetti dalla legge.

Nessuna organizzazione od individuo può usurpare, saccheggiare, spartirsi privatamente, danneggiare, distruggere od illegalmente chiudere, sequestrare, congelare, confiscare o disporre delle proprietà legali di un'associazione religiosa o di un luogo per attività religiose, né danneggiare o distruggere i reperti storici posseduti od utilizzati dall'associazione religiosa o dal luogo per attività religiose.

ART. 31. Gli edifici utilizzati ed il terreno usato da un'associazione religiosa come luogo per attività religiose deve, conformemente alla legge, essere registrato con i locali uffici governativi amministrativi, ed essi debbono concedere il certificato di proprietà ed il certificato di diritto all'uso; se la proprietà mutasse, tali cambiamenti debbono essere segnalati senza ritardo. L'ufficio per l'amministrazione del territorio deve, per concedere o mutare il diritto d'uso del territorio d'un'associazione religiosa o d'un luogo per attività religiose, chiedere il parere dell'ufficio per gli affari religiosi del medesimo livello amministrativo locale.

ART. 32. Gli edifici e le strutture utilizzati per attività religiose, e gli edifici accessori per la vita quotidiana del personale ecclesiastico non debbono venir venduti, ipotecati, o usati per investimenti.

ART. 33. Se gli edifici o strutture di un'associazione religiosa o un luogo per attività religiose necessitassero di essere demoliti e ricostruiti altrove, in ragione dei piani di sviluppo urbanistico della città o della costruzione di progetti di estrema importanza, il demolitore deve consultarsi con l'associazione religiosa, o con il luogo per attività religiose, e chiedere il parere del locale ufficio per gli affari religiosi. Se, dopo la consultazione, tutte le parti interessate avessero acconsentito alla demolizione, il demolitore deve ricostruire gli edifici e le strutture demolite, o, in conformità con le normative vigenti, riconoscere un indennizzo calcolato sui prezzi di mercato degli edifici demoliti.

ART. 34. Un'associazione religiosa od un luogo per attività religiose possono non intraprendere attività commerciali, nel rispetto della legge, i cui guadagni e gli altri proventi legali debbono essere gestiti dalla direzione finanziaria e di bilancio, ed usati per attività preordinate alle finalità dell'associazione religiosa, del luogo per attività religiose o dell'attività commerciale.

ART. 35. Un'associazione religiosa o un luogo per attività religiose possono, conformemente alle normative vigenti, accettare donazioni da organizzazioni ed individui in Cina ed all'estero, i quali debbono essere usati per attività preordinate alle finalità dell'associazione religiosa o del luogo per attività religiose.

ART. 36. Un'associazione religiosa o un luogo per attività religiose devono applicare la normativa statale per l'amministrazione delle attività finanziarie e del bilancio e per la tassazione, ma possono beneficiare di alcuni privilegi in merito a riduzioni di tasse od ad esenzioni, conformemente alla legge.

Un'associazione religiosa o un luogo per attività religiose deve rendere conto all'ufficio per gli affari religiosi di livello locale o superiore delle proprie entrate ed uscite, e dell'accettazione e dell'uso di donazioni, e, in modo appropriato, deve mettere queste informazioni a pubblica disposizione dei fedeli.

ART. 37. Nel caso di cancellazione della registrazione, o dell'estinzione di un'associazione religiosa o di un luogo per attività religiose, i loro beni saranno venduti per pagare gli eventuali debiti, ed il rimanente sarà usato per attività preordinate alle finalità dell'associazione religiosa o del luogo per attività religiose.

VI. Responsabilità legali

ART. 38. Se un qualunque funzionario di Stato, nell'amministrazione di affari religiosi, abusasse del proprio potere, non compisse i propri doveri o commettesse illegalità per proprio personale guadagno o per intenzioni fraudolente, e ciò costituisse un reato, egli sarà sottoposto ad inchiesta giudiziaria di rilievo penale conformemente alla legge; se ciò non costituisse un reato, sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla legge.

ART. 39. Se qualcuno costringesse i cittadini a credere in, od a non credere in, una qualunque religione, od interferisse con le normali attività religiose svolte da un'associazione religiosa o da un luogo per attività religiose, il locale ufficio per gli affari religiosi deve intervenire per ripristinare l'ordine; se questi atti costituissero attentato all'ordine pubblico, il responsabile sarà sanzionato penalmente secondo le leggi.

Se qualcuno violasse i diritti legali o ledesse i beni di un'associazione religiosa, di un luogo per attività religiose o di un cittadino credente in quanto tale, sarà chiamato a rimborsare i danni secondo le disposizioni di legge sulla responsabilità civile, se ciò costituisse un reato, sarà sotto posto a inchiesta giudiziaria di rilievo penale conformemente alla legge.

ART. 40. Se qualcuno facesse uso della religione per intraprendere attività illegali che mettessero in pericolo lo Stato o la pubblica sicurezza, violasse gli altrui diritti personalissimi o quelli democratici, ostacolasse le forze di pubblica sicurezza, recasse danno alla proprietà pubblica o privata, e tutto ciò costituisse un reato, sarà sottoposto a inchiesta giudiziaria di rilievo penale conformemente alla legge; se non costituisse un reato, l'ufficio governativo competente gli dovrà comminare la sanzione amministrativa prevista dalla legge; se tutto ciò avesse causato un danno ad un individuo, ad una persona giuridica od ad altre organizzazioni, sarà chiamato a rimborsare i danni secondo le disposizioni di legge sulla responsabilità civile.

Se durante un'attività religiosa su larga scala si verificasse un fatto che mettesse in pericolo e perturbasse seriamente l'ordine pubblico, la cosa deve essere segnalata e sarà punita conformemente alle normative sulle assemblee, processioni e dimostrazioni; se l'associazione religiosa, il monastero, il tempio, la moschea o la chiesa promuoventi l'attività religiosa su larga scala ne fossero responsabili, il competente ufficio governativo deve cancellarne la registrazione.

Se qualcuno organizzasse un'attività religiosa su larga scala senza permesso, l'ufficio per gli affari religiosi deve disporre l'interruzione dell'attività e confiscare i guadagni illegali, se ve ne fossero; e può con temporaneamente imporre, in conseguenza di ciò, una sanzione pari da uno a tre volte la somma sequestrata. In aggiunta, se l'attività religiosa su larga scala fosse stata organizzata senza permesso da un'associazione religiosa o da un luogo per attività religiose il competente ufficio governativo può ordinare all'associazione religiosa od al luogo per attività religiose di congedare e sostituire il personale direttivo direttamente responsabile della violazione.

ART. 41. Se un'associazione religiosa od un luogo per attività religiose commettessero uno dei seguenti atti, l'ufficio per gli affari religiosi deve imporre loro un'immediata correzione; se le circostanze fossero moderatamente gravi, l'ufficio per gli affari religiosi deve ordinare all'associazione religiosa od al luogo per attività religiose di congedare e sostituire il personale direttivo direttamente responsabile della violazione; se le circostanze fossero particolarmente gravi, l'ufficio per gli affari religiosi deve cancellare la registrazione dell'associazione religiosa o del luogo per attività religiose e confiscarne i beni ed il denaro.

Tutto ciò nel caso in cui:

1. Venissero violate le norme sulla registrazione o sul cambiamento dei dati della registrazione;
2. Un luogo per attività religiose, in violazione dell'art 18 di questo regolamento, non avesse un sistema organizzativo, o non ne avesse uno...rispondente ai requisiti;
3. Non venisse immediatamente inviato un rapporto sui più gravi incidenti o avvenimenti in un luogo per attività religiose che avessero causato lserie conseguenze;
4. Si contravvenisse ai principi di indipendenza ed autogoverno, in violazione dell'art. 4 di questo regolamento;
5. Venissero accettate donazioni dalla Cina o dall'estero in violazione delle normative vigenti;
6. Venisse rifiutata la supervisione e l'amministrazione svolta, secondo la legge, dall'ufficio per gli affari religiosi.

ART. 42. Se qualche pubblicazione religiosa avesse contenuti proibiti dal secondo paragrafo dell'art. 7 di questo regolamento, il dipartimento competente deve imporre sanzioni amministrative ai responsabili, conformemente alla legge. Se ciò costituisse un reato, saranno sottoposti a inchiesta giudiziaria di rilievo penale conformemente alla legge.

ART. 43. Se un luogo per attività religiose fosse stato allestito senza permesso, o se un luogo inizialmente per attività religiose continuasse a svolgerne dopo che la sua registrazione fosse stata cancellata, o se un istituto educativo religioso venisse allestito senza permesso, l'ufficio per gli affari religiosi deve proibire e bandire il luogo e l'istituto educativo, e confiscarne gli illeciti guadagni; gli edifici illegali delle strutture, se ve ne fossero, saranno affidati al competente ufficio locale per l'edilizia, secondo la legge. Se qualche atto in violazione delle norme di pubblica sicurezza fosse stato commesso, una sanzione amministrativa deve essere comminata, conformemente alla legge.

Se un'associazione non religiosa od un sito non per attività religiose ospitassero attività religiose od accettassero donazioni per finalità religiose, l'ufficio per gli affari religiosi deve immediatamente imporre la cessazione di queste attività e confiscare gli illeciti guadagni, se ve ne fossero; se le circostanze fossero gravi, comminare una sanzione pari da uno a tre volte la somma sequestrata.

Se qualcuno organizzasse il pellegrinaggio tradizionale musulmano (Hajj) alla Mecca senza permesso, l'ufficio per gli affari religiosi deve disporre l'immediata cessazione di queste attività e confiscare gli illeciti guadagni, se ve ne fossero; e può contemporaneamente imporre una sanzione pari da uno a tre volte la somma sequestrata.

ART. 44. Se, in violazione delle disposizioni di questo regolamento, qualcuno erigesse una grande statua religiosa all'aperto, l'ufficio per gli affari religiosi deve ordinare immediatamente ne venga interrotta la costruzione; se già terminata, deve ordinarne immediatamente la demolizione; i guadagni illegali, se ve ne fossero, debbono essere confiscati.

ART. 45. Se qualche componente del personale ecclesiastico violasse le leggi, i regolamenti o la prassi nello svolgimento della propria attività professionale, l'ufficio per gli affari religiosi deve, in aggiunta alle conseguenze strettamente legate alle violazioni connesse, proporre all'associazione religiosa di espellere il colpevole dal proprio personale ecclesiastico.

Se qualcuno svolgesse attività professionale religiosa fingendo di appartenere al personale religioso, l'ufficio per gli affari religiosi deve disporre l'immediata cessazione di queste attività, e confiscare gli illeciti guadagni, se ve ne fossero; se qualche atto in violazione delle norme di pubblica sicurezza fosse stato compiuto, una sanzione amministrativa deve essere comminata conformemente alla legge; se ciò costituisse un reato, sarà sottoposto a inchiesta giudiziaria di rilievo penale conformemente alla legge.

ART. 46. Se qualcuno rifiutasse di accettare uno specifico atto amministrativo dell'ufficio per gli affari religiosi, può fare ricorso secondo la legge; se non accettasse l'esito del ricorso, può ricorrere in appello secondo la legge.

VII. Disposizioni supplementari

ART. 47. Lo scambio religioso fra la Cina continentale e la regione amministrativa speciale di Hong Kong, la regione amministrativa speciale di Macao e la regione di Taiwan deve essere sviluppato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti amministrativi.

ART. 48. Questo regolamento entra in vigore il 1 marzo 2005. Il regolamento per l'amministrazione dei luoghi per attività religiose promulgato dal Consiglio di Stato il 31 gennaio 1994 è contestualmente abrogato.